

Penale Sent. Sez. 1 Num. 33644 Anno 2026
Presidente: DE MARZO GIUSEPPE
Relatore: CALASELICE BARBARA
Data Udiienza: 17/06/2026

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Savona
nel procedimento a carico di:
Orsero Antonio nato a Savona il 25/05/1962

avverso l'ordinanza del 16/03/2026 del Giudice per le indagini preliminari del
Tribunale di Savona

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere B. Calaselice;
lette le richieste del Sostituto Procuratore generale, G. Sturzo, che ha concluso
chiedendo l'accoglimento del ricorso e l'annullamento con rinvio ad altro Giudice
del Tribunale di Savona – Ufficio Gip;
lette le richieste della Difesa, Avv. G. Bruzzone, che ha concluso chiedendo la
declaratoria di inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con l'ordinanza impugnata il Giudice per le indagini preliminari del
Tribunale di Savona, nel procedimento di esecuzione a carico di Antonio Orsero,
ha rigettato l'opposizione proposta dal Pubblico ministero presso il Tribunale in
sede avverso il diniego, pronunciato il 18 novembre 2024, di disporre la confisca,
in forma diretta o per equivalente, dell'importo di euro 1.239.000,00 ai sensi
dell'art. 240-*bis*, comma primo e secondo, cod. pen. in relazione al reato di cui
all'art. 512-*bis* cod. pen. per il quale nei confronti di Orsero, oltre a reati fiscali e

quello associativo, era stata emessa sentenza di applicazione di pena concordata, divenuta definitiva il 6 settembre 2022.

2. Avverso il provvedimento reso in sede di opposizione ha proposto tempestivo ricorso per cassazione il Pubblico ministero presso il Tribunale di Savona denunciando violazione di legge in relazione agli artt. 240-*bis*, cod. pen., 667, comma 4, 676 cod. proc. pen. e vizio di motivazione.

2.1. Il provvedimento impugnato, da un lato, sovrappone la confisca già disposta in sede di cognizione in relazione al profitto dei reati tributari del pari contestati all'imputato e, dall'altro, la diversa misura ablativa prevista dall'art. 240-*bis* cod. pen. la cui applicabilità discende, secondo il ricorrente, dalla condanna per il delitto di cui all'art. 512-*bis* cod. pen. che investe beni nella disponibilità del condannato quando risulti la sproporzione tra i redditi dichiarati o l'attività economica svolta e tali beni, ma anche una plausibile giustificazione circa la loro lecita provenienza.

L'ordinanza, invero, parte dal presupposto che l'unico profitto confiscabile in sede di esecuzione è quello dell'evasione fiscale già soddisfatto, neutralizzando del tutto l'applicabilità dell'art. 240-*bis* cod. pen. in relazione al procedimento definito con sentenza di applicazione di pena a carico del ricorrente.

Nel caso di specie, il Pubblico ministero aveva, in origine, fatto richiesta non di ulteriore estensione della confisca già disposta per i reati tributari per parte dell'importo sequestrato - reati per i quali è stata applicata la pena concordata tra le parti - ma aveva richiesto l'ulteriore confisca (obbligatoria) collegata alla condanna per il reato di cui all'art. 512-*bis* cod. pen. avente ad oggetto somme diverse da quelle oggetto dell'originario provvedimento di sequestro e che sono pervenute al condannato in epoca successiva, attraverso canali differenti rispetto a quelli complessivamente considerati nella definizione del debito fiscale.

Si deduce che le somme di euro 346.000,00 e di euro 893.000,00, accreditate nel 2020 da *Water dream Ltd* sui conti di Orsero costituiscono - secondo la ricostruzione dei provvedimenti resi in sede di esecuzione - il ritorno nella sua disponibilità di parte dei proventi illeciti connessi alla partecipazione estera schermata e della successiva vendita della piantagione di banane sita in Costa Rica.

Si tratta di somme, secondo il ricorrente, diverse da quelle già considerate per la definizione del profitto dei reati tributari, così escludendo il rischio di *bis in idem*, tema con il quale l'ordinanza non si confronta, riconducendo le somme in modo apodittico all'illecito fiscale.

Il provvedimento impugnato - osserva che il Pubblico ministero - non avrebbe svolto alcuna analisi comparativa tra i redditi leciti e i beni nella

disponibilità del condannato, da ciò desumendo l'insussistenza del presupposto della confisca per sproporzione.

Il ricorrente evidenzia, invece, che, con la richiesta di incidente di esecuzione, aveva chiarito che la misura di cui all'art. 240-*bis* cod. pen. è invocabile quando sia positivamente accertata la provenienza illecita del bene di cui si chiede l'ablazione.

Con l'opposizione si era sottolineato come la documentata origine illecita dell'importo in questione rendesse evidente l'insuperabile sproporzione rispetto ai redditi leciti di Orsero. Il provvedimento impugnato, invece, non spiega in che modo la somma di euro 1.239.000,00, pervenuta da una società estera, sia veicolata ad Orsero e in che modo questa possa ritenersi assistita da lecita giustificazione.

Il bene è tornato nella disponibilità personale del condannato all'esito della sequenza illecita ricostruita, in particolare, facendo riferimento alla quota di denaro, ricevuta da Orsero, a seguito della vendita della piantagione di banane acquistata con fondi neri sottratti alla società GF Group s.p.a., conti risultati fittiziamente intestati a una società *offshore*; sicché, il ricorrente contesta quanto sostenuto dal Giudice dell'esecuzione e cioè che non vi sarebbe stato alcun incremento patrimoniale ingiustificato posto che l'appropriazione, per il pubblico ministero, corrisponde al depauperamento del valore societario facente capo a ciascun socio *pro quota*. Quindi, secondo il ragionamento del ricorrente, la distribuzione di utili extra bilancio non può essere considerata un incremento patrimoniale giustificato.

Deduce il ricorrente che l'art. 240-*bis* cod. pen. non autorizza la neutralizzazione della disponibilità personale del bene in base ad una valutazione compensativa tra patrimonio sociale e patrimonio individuale. L'oggetto della verifica è la disponibilità, in capo al condannato, di beni o danaro di valore sproporzionato rispetto ai redditi dichiarati o all'attività economica in mancanza di giustificazione lecita.

Nel caso al vaglio, il dato decisivo, per il ricorrente, è che la somma accreditata sui conti personali di Orsero nel 2020 è riconducibile alla quota di proventi illeciti derivanti dalla vicenda della partecipazione schermata e della sua dismissione. Non si tratta di valore già spettante *pro quota* al socio. Peraltro, negare la confiscabilità del denaro tornato nella disponibilità del condannato non giustifica la legittimità economica del trasferimento del valore dal patrimonio sociale alla patrimoniale individuale del socio.

I fatti accertati in sede di merito, invece, muovono da appropriazioni indebite, fondi neri esteri, interposizioni fittizie e successiva retrocessione individuale delle somme. Dunque, per il ricorrente, è manifestamente illogico negare che il rientro di euro 1.239.000,00 sui conti personali di Orsero integri un

dato patrimoniale non rilevante ai fini della confisca ai sensi dell'art. 240-*bis* cod. pen.

2.2. Si reputa, dunque, irrilevante il raffronto con la posizione dei coimputati e il fatto che l'accoglimento della richiesta del Pubblico ministero aggraverebbe la posizione di Orsero rispetto a quello delle originarie coimputate. Invero, la legittimità della confisca ai sensi dell'art. 240-*bis* cod. pen. va apprezzata sulla base dei presupposti normativi e non attraverso un giudizio comparativo rispetto a vicende processuali o patrimoniali di concorrenti nei reati.

2.3. La motivazione, inoltre, è contraddittoria, per il ricorrente, laddove riconosce la provenienza illecita della somma ma la sottrae al provvedimento ablativo. Lo stesso Giudice dell'esecuzione attesta, infatti, che sul fatto storico, come descritto nelle imputazioni, si è formato il giudicato e che la richiesta del Pubblico ministero si riferisce alla quota di danaro ricevuta dall'imputato a seguito della vendita della piantagione, acquistata con fondi neri sottratti alla società, intestati fittiziamente a una società *offshore*, quota che nel 2020 era stata versata sui conti personali di Orsero.

La motivazione è contraddittoria, dunque, perché il Giudice dell'esecuzione descrive una sequenza fattuale che conferma la disponibilità personale di somme di provenienza illecita, pur se ne esclude l'esito ablatorio, negando operatività alla fattispecie di cui all'art. 240-*bis* cod. pen. ma motivando nel senso che tali somme non sono pertinenti al reato, ai sensi dell'art. 240, comma primo, cod. pen.

In definitiva, a parere del ricorrente, il Giudice confonde il profitto dei reati tributari con l'autonoma operatività della confisca di cui all'art. 240-*bis* cod. pen. e non attribuisce il corretto rilievo alla documentata provenienza illecita delle somme accreditate sui conti personali del condannato, valorizzando indebitamente esigenze di comparazione con la posizione di coimputati e introducendo un criterio economico compensativo estraneo alla disciplina positiva.

3. Il Sostituto Procuratore generale, G. Sturzo, ha chiesto l'annullamento con rinvio.

La Difesa, Avv. G. Bruzzone, attraverso articolata memoria, tempestivamente depositata, ha chiesto in via principale, la declaratoria di inammissibilità del ricorso perché adottata con ordinanza *de plano* e, comunque, ha evidenziato, in via subordinata, che il ricorso è del pari inammissibile perché non ricorrono i presupposti applicativi dell'art. 240-*bis* cod. pen. per assenza di prova della sproporzione tra l'importo di € 1.239.000,00 e i redditi dichiarati o l'attività economica di Orsero, trattandosi di confisca del profitto del reato, non consentita in sede esecutiva perché facoltativa.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile.

1.1. Nei confronti del ricorrente è stata pronunciata sentenza di applicazione di pena, divenuta definitiva in data 6 settembre 2022, per tre titoli di reato: 1) reati fiscali (capo B) commessi nella qualità di socio della *GF Group s.p.a.*; 2) reato associativo con la circostanza aggravante della trasnazionalità (capo A), riguardante le vicende della S.P.A. *GF Group* (Gruppo Orsero), per aver detenuto all'estero, da parte dei soci *pro tempore* della *holding* di riferimento, *asset* finanziari e partecipazioni societarie provento dei delitti di evasione fiscale, riciclaggio, appropriazione indebita e quello di cui all'art. 512-*bis* cod. pen.; 3) reato di cui agli artt. 110, 512-*bis* cod. pen., art. 3 legge n. 146 del 2006 (capo C) perché, per conseguire i profitti dei reati di cui ai capi A) e B), attribuiva fittiziamente la titolarità di varie somme di danaro di sua proprietà – oggetto di preventiva appropriazione indebita da parte di A. Bonanata, D. Gazzani e Cavalli – a varie società cd. schermo, create su richiesta dei predetti soci, onde consentire agli stessi di compiere atti di riciclaggio.

Contestualmente alla sentenza di applicazione di pena, è stato disposto il dissequestro della somma di euro 2.544.166,00 in favore di Orsero, frutto di ricalcolo ritenuto in sede di cognizione favorevole all'imputato rispetto all'importo totale dell'imposta evasa.

Il sequestro in origine, in tale procedimento, era stato disposto in relazione ai reati di cui agli artt. 3 e 4 d. lgs. n. 74 del 2000, tanto nei confronti di Orsero, quanto nei confronti degli originari coimputati giudicati separatamente. Costoro, nell'ambito delle indagini preliminari, avevano fatto rientrare, attraverso bonifici, la somma di \$ 7.250.000,00, provento del delitto di cui al capo C), con confisca di quanto ancora in sequestro all'esito della sentenza emessa nei loro confronti, in data 19 febbraio 2020, divenuta definitiva il 6 marzo 2020.

Secondo quanto acclarato nelle indagini che erano confluite nei procedimenti indicati, è emersa l'esistenza di un sistema imperniato sul mantenimento e l'alimentazione di contabilità occulta e parallela a quella della casa madre, una contabilità in nero, gestita nel Principato di Monaco dalla *GF Montecarlo*, il cui funzionamento è stato illustrato dal capo contabile della *GF Group s.p.a.*

In tale contesto si inserisce la vicenda relativa ai bilanci della struttura parallela denominata *Montecarlo Group*, con riferimento a quelli relativi agli anni 2007 e 2016, concernenti l'appostamento e successiva dismissione della partecipazione nella società panamense *Ambler Commercial s.a.*, costituita a Panama in data 8 ottobre 2007, avete lo scopo di acquistare le quote della società *Bananera Mata de limon s.a.*, proprietaria di una piantagione di banane in Costa Rica.

Orsero risulta aver corrisposto alla *Ambler Commercial* 6.175.000,00 USD, già detenuti all'estero, indicati dal ricorrente quali frutto di pregresse appropriazioni indebite.

Deduce il ricorrente che l'acquisizione indiretta della proprietà della piantagione di banane sarebbe avvenuta, per il tramite di Orsero, attraverso il reimpiego di parte dei proventi illeciti, conseguiti mediante il reato di cui all'art. 646 cod. pen. e quello di fittizia intestazione della partecipazione. Gli *asset* illeciti venivano mantenuti, sino al 2015, nel gruppo Orsero appostati nei bilanci *offshore* al controvalore di USD 9.500.000,00. Nell'anno 2016 veniva venduta la piantagione di banane, il prezzo di cessione della partecipazione nella *Ambler Commercial s.a.* era fissato in USD 9.500.000,00, la vendita era perfezionata per mezzo del *provider* monegasco Angelo Bonanata, coimputato giudicato separatamente.

1.2. La sentenza di applicazione di pena emessa nei confronti dei coimputati aveva disposto la confisca delle somme qualificate come profitto dei reati contestati agli imputati, ad eccezione di Antonio Orsero, nei confronti del quale, non era intervenuta alcuna autorizzazione del Pubblico ministero (che, invece, per altri coimputati, aveva autorizzato la ricezione in Italia di somme nella disponibilità di Bonanata per effetto della vendita della quota di partecipazione, per consentire il pagamento del debito tributario) e la cui posizione processuale era stata trasferita, *medio tempore*, all'Autorità giudiziaria di Savona.

Questi riceveva sui propri conti correnti, dalla *Water Dream Limited*, fondi – asseritamente illeciti secondo il ricorrente – conseguiti per effetto della vendita con riferimento a specifiche risorse finanziarie elencate in apposito specchietto illustrato nel ricorso.

Le somme trasferite dalla *Water Dream Limited* ai coimputati, profitto illecito della fittizia intestazione di cui al capo D (corrispondente al capo C) della rubrica della diversa Autorità giudiziaria procedente a Savona), venivano destinate, in parte, a pagare il fisco, in parte, al FUG perché oggetto di confisca nel parallelo procedimento.

Invece, le restanti somme pervenute ad Antonio Orsero nel 2020 – per il ricorrente frutto dalla fittizia intestazione dell'investimento nella piantagione di banane e del successivo introito dei proventi della vendita, prima, tramite l'interposizione della *Zelig Overseas Corp* di Panama e, poi, tramite la *Water Dreams* - sono ritornate nella disponibilità di Orsero pur se derivanti dal reato di cui all'art. 512-*bis* cod. pen.

Osserva il ricorrente che davanti all'Autorità giudiziaria di Savona, per il reato di cui al capo C (corrispondente al capo D del parallelo processo di Genova, concluso con sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. nei confronti dei coimputati), si è formato il giudicato nel senso che risulta acclarato in modo definitivo che gli

amministratori e soci della GF Group s.p.a., negli anni dal 2011 al 2016, avevano sottratto ingenti somme di danaro alla società, dirottate verso società estere con sedi in paradisi fiscali. Con questa provvista la società panamense *Ambler Commerciale s.a.* aveva acquistato una quota della società proprietaria della piantagione di banane.

I coimputati avevano chiesto al Pubblico ministero di far rientrare la somma di 7.250.000 \$, porzione del ricavato dalla vendita della piantagione. In tale istanza, afferma il Giudice dell'esecuzione, erano ricomprese somme, pari a \$ 1.387.831,25, appartenenti ad Antonio Orsero che risultano versate sul suo conto corrente personale.

Orbene, nel processo a carico di Orsero, è stato disposto il pagamento diretto all'Agenzia dell'entrate di Savona di euro 1.082.881,10. Il Pubblico ministero ha chiesto la confisca della somma ricevuta da Orsero sul conto corrente, reputata essere proveniente dalla vendita della piantagione di banane, acquistata con i fondi neri sottratti alla GF Group intestati fittiziamente a società *offshore*. Si tratta di beni, per il ricorrente, prima, oggetto di appropriazione indebita e, poi, di riciclaggio. Di qui la richiesta proposta ai sensi dell'art. 240-*bis* cod. pen. con riguardo al danaro perché reputato di provenienza illecita e ciononostante tornato nella disponibilità dell'imputato.

1.3. Il provvedimento impugnato evidenzia che si tratta di profitto del reato e che per il reato di cui all'art. 512-*bis* cod. pen. non è prevista la confisca obbligatoria ma solo quella per sproporzione, rilevando, inoltre, che il reato di riciclaggio non è contestato ad Antonio Orsero e che non può trovare applicazione, nei suoi confronti, la previsione di cui all'art. 648-*quater* cod. pen.

Nel caso di specie, il Giudice dell'esecuzione giunge ad escludere che vi sia stato un incremento ingiustificato perché le somme sottratte per finalità di evasione sono reputate corrispondenti al depauperamento del valore societario *pro quota*. Si tratta di utili extra bilancio distribuiti che non possono essere considerati incremento patrimoniale ingiustificato.

1.4. Ciò posto, osserva il Collegio che, nel caso di specie, il Pubblico ministero, come affermato dallo stesso ricorrente (v. p. 3 del ricorso), aveva chiesto nei confronti di Orsero il sequestro con riferimento ai reati tributari e con riferimento al profitto del reato associativo, nonché la confisca, ai sensi dell'art. 240-*bis* cod. pen. rispetto all'importo che risulta essere stato accreditato sul conto corrente di Orsero, nel 2020, perché reputato di provenienza illecita, in quanto ricavato, in via derivata, dalle condotte di cui all'art. 512-*bis* cod. pen. oggetto di contestazione con riferimento al capo C) e da reputarsi reato cd. spia.

Si deve rilevare che lo schema normativo della confisca allargata si fonda su una presunzione di provenienza criminosa dei beni posseduti dai soggetti condannati per determinati reati cd. spia, idonei a creare una accumulazione

economica, a sua volta possibile strumento di ulteriori delitti; in presenza di determinate condizioni, si presume, cioè, che il condannato abbia commesso non solo il delitto che ha dato luogo alla condanna, ma anche altri reati, non accertati giudizialmente, dai quali deriverebbero i beni di cui egli dispone. Il legislatore, invero, intende contrastare tale accumulazione mediante una misura ablativa che non si fonda sulla prova della provenienza del bene da confiscare dal singolo delitto per il quale è pronunciata condanna, ma sulla ragionevole presunzione che – in presenza di una sproporzione tra il reddito dichiarato e il valore dei beni e in mancanza di una giustificazione plausibile della loro provenienza lecita – essi siano stati acquisiti mediante attività criminose ulteriori rispetto a quella giudizialmente accertata.

Proprio perché si tratta di strumento efficace ma anche fortemente invasivo, si è dubitato della compatibilità costituzionale di detto strumento e, in tal senso, si è chiarito come la presunzione relativa non realizzi un'inversione dell'onere della prova, ma si limiti a porre a carico del soggetto destinatario del provvedimento di confisca o di sequestro un onere di allegazione di fatti e circostanze di cui il giudice valuterà la specificità e la rilevanza e verificherà, in definitiva, la sussistenza (Sez. U, n. 920 del 17/12/2003, dep. 2004, Montella; Corte Cost. n. 133 del 2018; Corte Cost. n. 166 del 2025).

La giurisprudenza di legittimità ha affermato che, in tale situazione, si configura una presunzione *iuris tantum* d'illecita accumulazione patrimoniale, che può senz'altro essere superata dall'interessato sulla base di specifiche e verificate allegazioni, dalle quali si possa desumere la legittima provenienza del bene sequestrato in quanto acquistato con proventi proporzionati alla propria capacità reddituale lecita e, quindi, anche attingendo al patrimonio legittimamente accumulato (Sez. U, n. 8052 del 26/10/2023, dep. 2024, in motivazione; Sez. 2, n. 43387 del 08/10/2019, Novizio, Rv. 277997 – 04; Sez. 4, n. 51331 del 13/09/2018, S., Rv. 274052 – 01). Con la precisazione che non ci si trova dinnanzi ad una vera e propria inversione dello onere della prova sulla legittima provenienza dei beni, quanto piuttosto a un onere di allegazione, che 'scatta' nel momento in cui vi sia la necessità di contestare, sminuire od elidere l'efficacia probatoria degli elementi offerti dall'accusa a sostegno della richiesta di confisca (Sez. 2, n. 43387 del 08/10/2019, Novizio, Rv. cit.).

Peraltro, la Corte di cassazione e la Corte costituzionale hanno perimetrato l'ambito di operatività della presunzione di illecita provenienza dei beni secondo il criterio di "ragionevolezza temporale", ponendo l'accento, sulla base di un percorso ermeneutico affine a quello cui sono pervenute le Sezioni Unite in tema di confisca di prevenzione (Sez. U, n. 4880 del 26/06/2014, dep. 2015, Spinelli, Rv. 262605-01), sulla necessità di un collegamento cronologico tra l'attività delittuosa per cui è stata emessa la sentenza di condanna o di applicazione della

pena e il momento di ingresso nel patrimonio del singolo bene di valore sproporzionato rispetto al reddito o all'attività economica (Sez. U, n. 8052 del 26/10/2023, dep. 2024, Rizzi, in motivazione; Sez. U, n. 27421 del 25/02/2021, Crostella, in motivazione; Sez. U, n. 920 del 17/12/2003, dep. 2004, Montella cit.; sentenza Corte cost., n. 24 del 2019; punto 11 del "considerato in diritto", sentenza Corte Cost. n. 133 del 2018; punto 5.3. del "considerato in diritto" sentenza Corte Cost. n. 166 del 2025).

Anche i vigenti strumenti giuridici eurounitari, che impongono agli Stati membri di prevedere il potere del giudice di disporre la confisca cd. "allargata" in caso di condanna per determinati gravi reati, pur contemplando il ricorso a presunzioni ai fini dell'individuazione dell'origine illecita dei beni, impongono che l'applicazione della misura non si fondi su alcun automatismo. Si richiede, invero, che «l'autorità giudiziaria, in base alle circostanze del caso, compresi i fatti specifici e gli elementi di prova disponibili, come il fatto che il valore dei beni è sproporzionato rispetto al reddito legittimo della persona condannata, sia convinta che i beni in questione derivino da condotte criminose» (art. 5, § 1, Direttiva 2014/42/UE); analoghe indicazioni, con qualche variazione terminologica, sono oggi riprodotte nell'art. 14, § 1 e 2, della Direttiva 2024/1260/UE («Nel determinare se i beni in questione derivino da condotte criminose, si tiene conto di tutte le circostanze del caso, compresi i fatti specifici e gli elementi di prova disponibili, come il fatto che il valore dei beni è sproporzionato rispetto al reddito legittimo della persona condannata»).

1.5. Nel caso al vaglio la confisca *sub iudice* è stata chiesta relativamente al danaro accreditato sul conto corrente personale di Orsero nel 2020, relativamente al "reato spia" di cui all'art. 512-*bis* cod. pen. per il quale è stata applicata la pena con sentenza definitiva, commesso sino all'anno 2016 (v. contestazione capo C), proveniente da reimpiego di parte dei proventi illeciti conseguiti per la commissione del reato di cui all'art. 646 cod. pen. mediante fittizia intestazione della partecipazione, per il tramite della *Zelig Overseas corp.*

Il rilievo che muove il Giudice, nel respingere l'opposizione, secondo il quale rispetto alle somme in questione non vi è mai stata richiesta di sequestro, è argomento non dirimente. Invero, in tema di confisca cd. allargata è stato affermato (v. Sez. 1 n. del 29/01/2008, Rv. 239448 - 01 secondo cui la confisca prevista dall'art. 12-*sexies*, d.l. 8 giugno 1992, n. 306, conv. in legge 7 agosto 1992, n. 356 (ora art. 240-*bis* cod. pen.) che la misura non deve essere necessariamente preceduta dal sequestro preventivo, essendo solo necessario che i beni siano altrimenti individuabili, nel momento in cui il provvedimento deve essere eseguito.

Tuttavia, la disposizione di cui all'art. 240-*bis* cod. pen. delinea tre requisiti che sono cumulativi: la condanna (o il patteggiamento) per uno dei reati-spia; la

titolarità o disponibilità di beni di valore sproporzionato rispetto al reddito dichiarato o all'attività economica; la mancata giustificazione della provenienza lecita da parte del condannato.

Secondo la giurisprudenza di questa Corte (Sez. 6, n. del 01/07/2024, Celotto, Rv. 286847 - 01), sviluppatasi in tema di sequestro preventivo finalizzato alla confisca allargata ex art. 240-*bis* cod. pen., quest'ultima si giustifica se, e nei soli limiti in cui, le condotte criminose ascritte al condannato risultino essere state fonte di profitti illeciti, in quantità ragionevolmente congruente rispetto al valore dei beni che si intendono confiscare, la cui origine lecita lo stesso non sia stato in grado di giustificare. La presunzione di illecita accumulazione patrimoniale introdotta dal suddetto art. 12-*sexies* cit. trova fondamento nell'accertamento della commissione di uno dei delitti (cd. spia) ivi tassativamente indicati; la sentenza di condanna per uno di tali reati determina anche l'estensione temporale entro la quale opera la presunzione che legittima la confisca dei beni di cui il condannato non può giustificare la provenienza lecita e dei quali risulti essere titolare o avere comunque la disponibilità, anche tramite soggetti interposti, purché risultino di valore sproporzionato al reddito dichiarato o alla propria attività economica.

La sproporzione costituisce uno dei presupposti della confisca ex art. 240-*bis* cod. pen. che va provato dalla pubblica accusa (preliminarmente ad ogni onere di allegazione o giustificazione posto in capo all'interessato circa la provenienza dei beni, sussiste l'onere della parte pubblica di indicare, e per il giudice di accertare, la sproporzione del valore di quanto sequestrato rispetto alla capacità reddituale o alle attività economiche riferibili al condannato. Tale preliminare accertamento della sproporzione costituisce la premessa necessaria per l'operatività della disposizione e, in sua assenza, manca il presupposto stesso perché l'interessato debba attivarsi per dimostrare la legittima provenienza dei beni»: Sez. 2, n. 40748 del 20/11/2025, non massimata).

Tale preliminare accertamento (della sproporzione tra redditi/patrimonio, da un lato, e beni sottoposti a sequestro, dall'altro) costituisce la premessa per l'operatività della disposizione citata nel provvedimento. In difetto, manca il presupposto stesso perché l'interessato si possa/debba attivare per dimostrare l'infondatezza dell'assunto su cui si basa la confisca.

1.5 Orbene, nel caso al vaglio, il Pubblico ministero deduce che la sproporzione sta nell'entità ingente dell'importo versato sul conto corrente personale di Antonio Orsero e nella provenienza - questa certa - da *Water dream ltd* e da Bonanata. Il ricorrente aggiunge che, per i coimputati le medesime somme, parte versate all'Erario, per la restante entità erano state confiscate.

Tuttavia, osserva il Collegio che nei confronti di Orsero - diversamente dai coimputati per i quali si è proceduto separatamente - la parte pubblica ha chiesto

la confisca ai sensi dell'art. 240-*bis* cod. pen., a fronte della sentenza applicativa della pena concordata, tra l'altro, per reato cd. spia di cui all'art. 512-*bis* cod. pen., senza però aver puntualmente illustrato il presupposto della sproporzione della somma rispetto alla quale si invoca la misura ablativa e che, ancora nel ricorso, è genericamente indicata.

E ciò non per caso, dal momento che la richiesta formulata e sulla quale il ricorso insiste, pur essendo esplicitamente fondata, ai sensi dell'art. 183-*quater* disp. att. cod. proc. pen., sull'art. 240-*bis* cod. pen., aspira a colpire quello che si ritiene essere il profitto della condotta illecita oggetto del processo di cognizione: ciò che realizza una non consentita sovrapposizione di piani, alla luce delle competenze del giudice dell'esecuzione.

La constatazione secondo la quale Orsero non ha giustificato, in alcuna sede, la provenienza del denaro non è, pertanto, dirimente in assenza di specifica contestazione della sproporzione del denaro medesimo ancorché connesso a reato spia per il quale l'imputato ha riportato applicazione di una pena concordata con sentenza definitiva.

Non può pertanto ritenersi sufficiente, ai fini dell'adozione del provvedimento di confisca e dell'accoglimento dell'opposizione proposta, la mera constatazione della mancata giustificazione della provenienza del danaro, anche se connesso a reato cd. spia, in assenza di una specifica illustrazione delle ragioni della sproporzione dei versamenti rispetto ai redditi o al patrimonio lecitamente acquisito.

Ogni ulteriore deduzione, rispetto al rito all'esito del quale è stata adottata l'ordinanza impugnata, deve essere considerata assorbita.

2.Segue la declaratoria di inammissibilità del ricorso senza condanna alle spese trattandosi di parte pubblica (nel senso che al rigetto o all'inammissibilità del ricorso non consegue la condanna al pagamento delle spese processuali, Sez. U, n. 3775 del 21/12/2017, dep. 2018, Tuttolomondo, Rv. 271650, trattandosi di parte pubblica).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso del P.M.

Così deciso, il 17 giugno 2026

Il Consigliere estensore
Barbara Calaselicé

Il Presidente
Giuseppe De Marzo